



FONDAZIONE
EDMUND MACH



(L.P. 2.8.2005, n.14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private)

det. n. 80/5

di data: **18 dicembre 2020**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(art.18 statuto Fondazione – procura di data 26.09.2019)

OGGETTO:

Art. 23 del regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione Edmund Mach, L.P. 9 marzo 2016, n. 2, art. 63, comma 2, lettera b, punti 2 e 3 del d.lgs. 50/2016. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva, fornitura, installazione e collaudo di un sistema automatico di fenotipizzazione di piante in condizioni controllate. CUP C49H18000000001. CIG 8348504B6F.

Aggiudicazione all'impresa SMO bvba con sede a Êeklo – Belgio ed adozione dello schema di contratto.

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la determinazione n. 34/5 di data 22 giugno 2020 con la quale è stata indetta la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento della progettazione esecutiva, fornitura, installazione e collaudo di un sistema automatico di fenotipizzazione di piante in condizioni controllate; l'acquisto della strumentazione è in parte finanziato con fondi FESR – Progetto FRUITOMICS;
- vista la determinazione n. 44/5 del 30 luglio 2020 avente ad oggetto “art. 23 del regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione Edmund Mach, L.P. 9 marzo 2016, n. 2, art. 63, comma 2, lettera b, punti 2 e 3 del d.lgs. 50/2016. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva, fornitura, installazione e collaudo di un sistema automatico di fenotipizzazione di piante in condizioni controllate. CUP C49H18000000001. CIG 8348504B6F. Aggiudicazione all'impresa SMO bvba con sede a Êeklo – Belgio”; per l'importo complessivo di Euro 460.000,00.-, al netto degli oneri fiscali, di cui euro 1.000,00.- al netto degli oneri fiscali, quali costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali e con termine ultimo di fornitura, installazione e collaudo al 31 gennaio 2021;
- considerato che il predetto provvedimento di aggiudicazione, tenuto conto che l'eventuale mancato rispetto dei termini di rendicontazione avrebbe potuto comportare la non assegnazione delle risorse finanziarie esterne (PAT-FESR), ha qualificato il termine di installazione e collaudo della strumentazione quale termine essenziale, ai sensi dell'art. 1457 del codice civile;
- dato atto che in sede di negoziazione delle condizioni e delle clausole contrattuali, detto termine essenziale non è stato accettato dall'impresa e non è stato possibile nemmeno percorrere la strada di una garanzia assicurativa per l'intero importo del finanziamento esterno;
- considerato che il Consiglio di amministrazione della FEM, nella seduta del 30/9/2020, ha riconosciuto l'importanza dell'investimento e previsto un fondo rischi adeguato ed utile a coprire la quota parte del costo dello strumento eventualmente non coperta dal finanziamento esterno; medio tempore, la FEM ha comunque inoltrato alla PAT una comunicazione (nota del 5/11/2020. Prot. 0007128/AP/mr) di aggiornamento sullo stato di avanzamento delle procedure di scelta del contraente nell'ambito del progetto FRUITOMICS, manifestando le difficoltà qui descritte nel concludere positivamente l'acquisto del fenotipizzatore e chiudendo un'ulteriore proroga del progetto a giugno 2021;
- evidenziato che lo stanziamento del fondo rischi disposto dal Consiglio di amministrazione della FEM, unitamente alla possibilità di ottenere una nuova proroga di FRUITOMICS, sono condizioni sufficienti per permettere di concludere la procedura sottoscrivendo il contratto con l'impresa SMO bvba, alle condizioni già prospettate in sede di indizione della procedura negoziata, ma senza la fissazione di un termine essenziale, con la modifica delle penali contrattuali che vengono incrementate dallo 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo all'1 per mille per ogni giorno di ritardo, corrispondente quest'ultima alla massima entità consentita dal Codice degli Appalti; il tempo contrattuale viene concordemente fissato in 24 settimane a far data dall'1 gennaio 2021. Tali condizioni, assieme ad aspetti tecnici della strumentazione, sono stati condivisi in alcuni incontri (videoconferenze) con SMO;
- ritenuto pertanto opportuno confermare l'aggiudicazione in favore dell'impresa SMO bvba con sede in Êeklo - Belgio, per l'importo complessivo di Euro 460.000,00.-, al netto degli oneri fiscali, di cui euro 1.000,00.- al netto degli oneri fiscali, quali costi per la sicurezza

derivanti da rischi interferenziali, secondo le modalità previste dallo schema di contratto allegato alla presente;

- dato atto altresì che le acquisizioni in oggetto, come riportato nel documento di progettazione, sono realizzate nell'ambito del Programma Operativo FESR 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Trento (WP4 Fenotipizzazione - all'interno del progetto intitolato "Integrazione di piattaforme high throughput applicate all'agricoltura, alla nutrizione ed all'ambiente: raccogliere i frutti delle tecnologie "omiche" - acronimo "FRUITOMICS"). Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Asse 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" - Azione 1.1.1 "Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali" - Avviso n. 05/2017 "Sostegno alle infrastrutture di ricerca" – CUP C49H18000000001.

Tutto ciò premesso:

- visto l'art. 18 dello Statuto FEM;
- visto l'art. 23, del ROF della FEM;
- vista la L.P. 2/2016, la L.P. 23/1990, il DPGP 10-40/Leg./1991 e il d.lgs. 50/2016;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2018 di data 1 dicembre 2017;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 362 di data 12 marzo 2018;
- vista la procura del 26.9.2019;
- visti gli atti citati in premessa;

d e t e r m i n a

- 1) di confermare, con parziali modifiche, l'aggiudicazione della progettazione esecutiva, fornitura, installazione e collaudo di un sistema automatico di fenotipizzazione di piante in condizioni controllate all'impresa SMO bvba con sede in Êeklo – Belgio, VAT n. BE 0478 519 311, per l'importo complessivo di Euro 460.000,00.-, al netto degli oneri fiscali, di cui euro 1.000,00.- al netto degli oneri fiscali, quali costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali, secondo le modalità previste dallo schema di contratto allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
- 2) di rinviare la pubblicazione della presente determinazione ad avvenuto perfezionamento del contratto di cui al n.1), fatto salvo comunque il diritto di accesso ai sensi dell'art. 32 della Legge provinciale n. 23/1992;
- 3) di dare atto che gli oneri d'investimento derivanti dall'affidamento in oggetto sono posti a carico del Bilancio/Budget del CRI e che l'acquisizione è realizzata nell'ambito del Programma Operativo FESR 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Trento (WP4- Fenotipizzazione). Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Asse 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" - Azione 1.1.1 "Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali" - Avviso n. 05/2017 "Sostegno alle infrastrutture di ricerca" – CUP C49H18000000001.

=== o 0 o ===

AP/f.to Alessandro Paoletto
FC/f.to Fabio Calliari

IL DIRETTORE GENERALE
- *ing. Mario Del Grosso Destrieri* -
f.to Del Grosso Destrieri

Allegato parte integrante e sostanziale
alla determinazione del Direttore generale
n. 80/5 di data 18 dicembre 2020
composto di n. 9 facciate

IL DIRETTORE GENERALE
- Ing. Mario Del Grosso Destrieri -
f.to Del Grosso Destrieri

FONDAZIONE EDMUND MACH
Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)
Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227



Investiamo nel vostro futuro

Racc. n. _____

SCHEMA DI

**CONTRATTO D'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UN SISTEMA
AUTOMATIZZATO DI FENOTIPIZZAZIONE DELLE PIANTE IN
CONDIZIONI CONTROLLATE**

CIG 8348504B6F

CUP C49H18000000001

Tra

FONDAZIONE EDMUND MACH (da qui innanzi FEM) codice fiscale e partita IVA 02038410227, iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private, rappresentata dall'ing. Mario del Grosso Destrieri, direttore generale della FEM, nato a Milano il 14 maggio 1972 e domiciliato per la carica presso la sede della FEM a San Michele all'Adige, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della FEM al presente atto giusta procura conferita dal Presidente autenticata in data 26 settembre 2019,

e

SMO BVBA (da qui innanzi IMPRESA) con sede legale in EECKLO (BELGIO), via Nieuwendorpe 14, partita IVA BE 0478 519 311, rappresentata dal sig. Sander Mollet, nato a Eeklo (Belgium) il 9 febbraio 1979, domiciliato per il presente atto presso l'IMPRESA,

quale fornitore.

Premesso che:

- con determinazione del direttore generale n. 34/5 di data 22 giugno 2020 è stata indetta la procedura negoziata l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto;
- il progetto è realizzato nell'ambito del Programma Operativo FESR 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Trento. Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Asse 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" - Azione 1.1.1 "Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali" - Avviso n. 05/2017 "Sostegno alle infrastrutture di ricerca" – CUP C49H18000000001 – WP n. 4 – FENOTIPIZZAZIONE;
- con determinazioni del direttore generale n. 44/5 di data 30 luglio 2020 l'IMPRESA e n. __ di data __ dicembre 2020, è stata individuata quale aggiudicataria;
- la verifica dei requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, richiesti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2006, ha dato esito positivo;
- la verifica anti mafia (informativa prefettizia) sull'IMPRESA ha dato esito favorevole.

FONDAZIONE EDMUND MACH
Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)
Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227

Stipulano il seguente:

CONTRATTO D'APPALTO DI FORNITURA

Art. 1. - Oggetto e finalità del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva, fornitura, installazione e collaudo di un sistema automatico di fenotipizzazione di piante in condizioni controllate.
2. L'IMPRESA si impegna ad effettuare la fornitura a tutte le condizioni, quantità e modalità stabilite e accettate nella documento di progettazione della fornitura, nella documentazione allegata alla lettera d'invito a procedura negoziata, nel capitolato speciale d'appalto (d'ora innanzi CSA), nei suoi allegati tecnici e nei chiarimenti inviati all'impresa durante la negoziazione nonché in quanto riportato ed illustrato nell'offerta tecnica ed economica presentata alla FEM, in data 17 luglio 2020, n. 18-0174-4, che da parte sua accetta. Tali documenti e il DUVRI, per quanto materialmente non allegati al presente contratto, ne costituiscono sua parte integrante e sostanziale e si ritengono visionati ed accettati dall'IMPRESA con la sottoscrizione del contratto oltre che con separata sottoscrizione.
3. I beni forniti e i servizi richiesti devono possedere le caratteristiche tecniche minime definite dal CSA e dal suo allegato tecnico oltre alle caratteristiche tecniche migliorative offerte dall'IMPRESA. Eventuali divergenze, riscontrate dal direttore dell'esecuzione nominato dalla FEM, indipendentemente dalla verifica di idoneità effettuata in sede di partecipazione alla procedura di gara, devono essere prontamente eliminate pena la loro non conformità.
4. Il progetto esecutivo della fornitura è soggetto ad approvazione della FEM e sarà corredato da un cronoprogramma di attuazione dell'intera commessa, con rappresentazione grafica in un diagramma GANTT, la scomposizione in WBS e l'indicazione delle milestones da raggiungere entro date assegnate.
5. La fornitura comprende tutta la componentistica, materiali, eventuali licenze, mezzi, lavori, mano d'opera, facchinaggi, traslochi, montaggi, smaltimento imballi e quant'altro necessario in modo da consegnare i beni di cui al documento di progettazione ed all'offerta tecnica presentata dall'impresa completi di ogni loro parte, installati a regola d'arte e funzionanti. Sono pertanto compresi anche tutti i materiali di consumo per consentire l'effettuazione delle prove di funzionamento.
6. Tutti i beni forniti devono essere nuovi di fabbrica, del più elevato livello di tecnologia disponibile, esenti da vizi. Devono inoltre essere conformi alle vigenti normative europee in materia di sicurezza (marchio CE).
7. La strumentazione acquistata verrà utilizzata prevalentemente per attività di ricerca.
8. Il progetto è realizzato nell'ambito del Programma Operativo FESR 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Trento. Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Asse 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" - Azione 1.1.1 "Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali" - Avviso n. 05/2017 "Sostegno alle infrastrutture di ricerca" – CUP C49H18000000001 – WP n. 4 - FENOTIPIZZAZIONE.

Art. 2. - Responsabile del procedimento, direttore dell'esecuzione e referente dell'IMPRESA

1. Il responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto, ai sensi ai sensi della L.P. n. 23/1992, dell'art. 25 del regolamento di organizzazione e funzionamento della FEM e dell'art. 31, comma 10 del d.lgs. 50/2016 il dirigente del Centro Ricerca ed Innovazione della FEM.
2. Il direttore dell'esecuzione individuato dalla FEM, con la funzione di supervisionare la corretta esecuzione del contratto e controllare che lo stesso

FONDAZIONE EDMUND MACH
Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)
Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227

venga eseguito secondo le prescrizioni in esso contenute, è il dott. Claudio Moser, Responsabile del Dipartimento Genomica e Biologia delle piante da frutto raggiungibile utilizzando i seguenti recapiti: tel. 0461-615314; e-mail claudio.moser@fmach.it.

3. Con la sottoscrizione del contratto da parte di FEM il direttore dell'esecuzione è autorizzato a dare avvio all'esecuzione dello stesso.
4. Il referente dell'esecuzione nominato dall'IMPRESA è il sig. Jan Bonte raggiungibile utilizzando i seguenti recapiti: Tel. +32485523153; e-mail jan.bonte@smo.be.
5. Il coordinamento tra la FEM e l'IMPRESA e la verifica circa lo stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali avvengono con cadenza quindicinale (ogni 15 giorni), mediante riunione-meeting in modalità di videoconferenza e confronto sul rispetto da parte dell'IMPRESA del cronoprogramma (GANTT) e conseguimento delle milestones del progetto.

Art. 3. - DUVRI

1. Secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 la FEM ha elaborato il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) che, per quanto materialmente non allegato, si ritiene visionato ed accettato dall'IMPRESA con il perfezionamento del contratto, oltre che con separata sottoscrizione.

Art. 4. - Termine di conclusione delle prestazioni contrattuali

1. Le attività di progettazione esecutiva, fornitura, installazione, avvio al funzionamento e collaudo dell'intero sistema di fenotipizzazione devono essere effettuate dall'IMPRESA nel rigoroso rispetto del cronoprogramma progettuale che sarà allegato al progetto esecutivo della strumentazione e comunque completate entro e non oltre la 24 (ventiquattro) settimane a far data **dall'1 gennaio 2021**, con scadenza pertanto fissata **al 18 giugno 2021**.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il termine contrattuale è fissato nell'interesse comune per le parti affinché la FEM consegua il finanziamento con fondi FESR-EU di una quota parte, pari a circa 450.000,00.-euro, IVA compresa, del costo complessivo relativo al fenotipizzatore, come determinato ai sensi dell'art. 5 del presente contratto.
3. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni contrattuali rispetto a quanto riportato nel comma 1, viene applicata la penale pari allo 1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da portare in detrazione rispetto al corrispettivo da saldare all'impresa.
4. L'eventuale raggiungimento del cumulo delle penali del limite del 10% dell'importo contrattuale comporterà la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
5. Ciascuna Parte non sarà responsabile per eventuali ritardi nell'esecuzione del contratto qualora ciò sia stato causato da eventi imprevedibili e al di fuori della possibilità di controllo della Parte che subisce l'evento. Nel caso in cui si verifici un evento di forza maggiore, la Parte colpita dall'evento dovrà prontamente informare per iscritto l'altra Parte e, contemporaneamente, assumere tutti quei ragionevoli provvedimenti atti a limitare le conseguenze del ritardo.
6. Le parti si impegnano a comunicare con diligenza, buona fede e tempestività qualsiasi informazione utile alla corretta e regolare esecuzione del contratto nonché ogni informazione relativa a impedimenti o difficoltà operative che potrebbero essere fonte di slittamento del cronoprogramma o causa di ritardo, anche minimo o parziale, rispetto al termine di **24 settimane**.
7. Il luogo di esecuzione della fornitura, installazione e avvio al funzionamento è presso i laboratori indicati nel DUVRI del Centro Ricerca ed Innovazione della

FONDAZIONE EDMUND MACH
Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)
Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227

FEM, in via E. Mach, n. 1, 38010 San Michele all'Adige (Piano interrato dell'edificio denominato "Palazzo della Ricerca e della Conoscenza").

Art. 5. - Corrispettivo e modalità di pagamento

1. L'importo complessivo dell'appalto è pari ad Euro 460.000,00.- (quattrocentosessantamila/00), al netto degli oneri fiscali, di cui Euro 1.000,00.- (mille/00), al netto degli oneri fiscali, quali costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.
2. Per l'esecuzione del contratto la FEM corrisponde all'IMPRESA, tramite ordine di pagamento a seguito di emissione di regolare fattura elettronica, l'importo contrattuale in tre soluzioni:
 - a) 20 % dell'importo contrattuale a titolo di anticipazione, entro 15 (quindici) giorni dalla data di perfezionamento del contratto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione. In quanto compatibile si applica l'art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016;
 - b) 50 % dell'importo contrattuale alla data di consegna dei beni presso la FEM accertata dal direttore dell'esecuzione nominato dalla FEM attraverso apposita attestazione, redatta anche in forma semplificata;
 - c) 30 % dell'importo contrattuale, a titolo di saldo, ad avvenuta ultimazione della fornitura, installazione e avvio al funzionamento dell'intero sistema di fenotipizzazione, accertata dal certificato di installazione e collaudo redatto, in contraddittorio con l'IMPRESA, dal direttore dell'esecuzione e approvato dal responsabile del procedimento.
3. Il corrispettivo contrattuale è fisso ed invariabile, non riconoscendosi alcuna revisione dei prezzi.
4. Si procede al pagamento dei corrispettivi contrattuali entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento delle relative fatture elettroniche e previa verifica della regolarità contributiva. E' autorizzato sin d'ora, in pendenza del termine conclusivo del progetto FRUITOMICS e dei conseguenti obblighi di rendicontazione della spesa all'autorità concedente, il pagamento del saldo del corrispettivo con modalità a vista fattura (pagamento immediato).
5. Nel corrispettivo contrattuale si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra all'esecuzione del contratto, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nell'offerta presentata. La fornitura ed i servizi connessi sono pertanto da intendersi nella formula "chiavi in mano". Il contratto è pertanto concluso integralmente "a corpo".
6. Le fatture emesse dall'IMPRESA devono riportare il codice identificativo di gara (CIG 8348504B6F), il codice unico di progetto (CUP C49H18000000001) ed il numero d'ordine comunicati dalla FEM.
7. Le fatture devono pertanto consentire, nel rispetto della legge 136/2010 e di ogni altra normativa in materia, di tracciare il flusso finanziario tra FEM ed IMPRESA conseguente l'esecuzione del contratto.

Art. 6. - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La FEM e l'IMPRESA si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali.
2. L'IMPRESA, gli eventuali subcontraenti sono tenuti:
 - a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
 - b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al

FONDAZIONE EDMUND MACH
Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)
Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227

- contratto e, salvo le eccezioni di cui alla legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) a comunicare alla FEM gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
 - e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi alla FEM in ottemperanza dell'art. 3 della legge 136/2010;
 - f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del rispettivo contratto, il codice identificativo di gara (CIG 8348504B6F) il codice unico di progetto (CUP C49H18000000001);
 - g) a dare immediata comunicazione alla FEM e alla prefettura - ufficio territoriale del governo di Trento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010.
3. La FEM effettua il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dall'IMPRESA ed inserendo nella causale del versamento il CIG e CUP di riferimento.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
5. L'articolo 6 della legge 136/210, a cui si rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 7. - Obblighi generali dell'IMPRESA

- 1. L'IMPRESA, nell'adempimento del contratto, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente contratto e al CSA.
- 2. La stipulazione del contratto da parte dell'IMPRESA equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 3. La stipulazione del contratto da parte dell'IMPRESA equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del contratto.
- 4. Sono a carico dell'IMPRESA tutti gli oneri e rischi relativi all'esecuzione della fornitura, installazione e avvio al funzionamento nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione del contratto d'appalto stesso.
- 5. Gli ulteriori obblighi generali in capo all'impresa sono disciplinati dall'art. 9 del CSA a cui si rinvia.

Art. 8. - Servizio di *startup*, prove di funzionamento e formazione

- 1. Ultimata la fornitura e l'installazione, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta inviata dal direttore dell'esecuzione, l'IMPRESA è chiamata ad accompagnare la FEM nello svolgimento di tutte quelle operazioni necessarie a rendere pienamente operativi e funzionanti i beni forniti (servizi di *startup/training* iniziale con la presentazione delle istruzioni sul corretto funzionamento, sulla corretta configurazione e manutenzione, ecc.).

FONDAZIONE EDMUND MACH
Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)
Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227

2. In particolare l'IMPRESA è tenuta ad effettuare un corso d'istruzione al personale della FEM in merito all'utilizzo, manutenzione, ed eventuali riparazione dei beni forniti ed installati fornendo tutto il materiale didattico necessario.
3. In concomitanza dello svolgimento del servizio di cui ai commi 1 e 2 l'IMPRESA è tenuta a consegnare tutta la documentazione tecnica e di sicurezza dei beni forniti ed installati.
4. Durante l'effettuazione del corso di formazioni l'IMPRESA è tenuta ad effettuare le prove di funzionamento.

Art. 9. - Servizio di garanzia sui beni forniti

1. L'IMPRESA garantisce che i beni forniti nell'ambito dell'esecuzione del contratto sono nuovi di fabbrica, possiedono le caratteristiche stabilite dal CSA, dalle specifiche tecniche, dall'offerta presentata, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia assumendosi l'onere di garantire il sicuro e indisturbato utilizzo degli stessi e di mantenere la FEM indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi.
2. L'IMPRESA è tenuta a prestare garanzia sui beni forniti, a prescindere che siano realizzati dall'IMPRESA stessa o da Imprese terze, per un periodo non inferiore a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di accertamento della regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione nominato dalla FEM – data di emissione del certificato di verifica di conformità.
3. I tempi di intervento nell'esecuzione dei servizi di garanzia sono pari a 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della notifica dell'inconveniente rilevato con invito ad intervenire.
4. Gli ulteriori termini e modalità di esecuzione di tale servizio sono disciplinate dal CSA a cui si rinvia.

Art. 10. - Servizi di manutenzione correttiva, preventiva e straordinaria

1. Per tutta la durata del periodo di garanzia di cui all'art. 10 l'IMPRESA è tenuta a prestare un servizio di manutenzione correttiva (a chiamata) - di cui all'art. 30 del CSA, preventiva (programmata) - di cui all'art. 31 del CSA e straordinaria (a chiamata) - di cui all'art. 32 del CSA.
2. I tempi di intervento nell'esecuzione dei servizi di manutenzione correttiva, preventiva e straordinaria sono pari a 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della notifica dell'inconveniente rilevato con invito ad intervenire.
3. Gli ulteriori termini e modalità di esecuzione di tali servizi sono disciplinate dal CSA a cui si rinvia.

Art. 11. - Divieto di modifiche del contratto da parte dell'IMPRESA

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'IMPRESA, se non è disposta dalla FEM nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 14.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la FEM lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'IMPRESA, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni opportunamente impartite.

Art. 12. - Eccezioni dell'IMPRESA

1. Nel caso in cui l'IMPRESA ritenga che le disposizioni impartite dalla FEM siano difformi dalle obbligazioni nascenti dal contratto, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all'esecuzione dei servizi richiesti siano più gravosi di quelli prescritti dal contratto, tali, quindi, da richiedere la corresponsione di un particolare compenso, essa, prima di dar corso alla loro esecuzione, dovrà presentare le proprie riserve tramite nota scritta alla FEM.

FONDAZIONE EDMUND MACH
Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)
Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227

2. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la FEM ad oneri imprevisi, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve s'intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 13. - Modifiche del contratto durante il periodo di validità

1. Eventuali modifiche del contratto durante il periodo di sua validità sono disposte dalla FEM nel rispetto e con le modalità stabilite dall'art. 27 della L.P. 2/2016.
2. In ogni caso l'IMPRESA ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla FEM e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'IMPRESA maggiori oneri.

Art. 14. - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del d.lgs. 50/2016.

Art. 15. - Divieto di subappalto e di cessione del contratto

1. L'IMPRESA, in sede di presentazione dell'offerta, non ha dichiarato che intende subappaltare a terzi parte delle prestazioni contrattuali: il subappalto è pertanto vietato.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 27 della L.P. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016.
3. L'IMPRESA deve comunicare alla FEM i dati relativi a tutti i subcontratti (non qualificati quali subappalti) stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'IMPRESA, alcun divieto previsto dall'articolo 67 d.lgs. 159/2011.

Art. 16. - Controlli sull'esecuzione del contratto

1. Il CSA, sottoscritto dall'IMPRESA e a cui si rinvia, disciplina specificamente le modalità di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e l'emissione della relativa attestazione.

Art. 17. - Penali, risoluzione recesso ed esecuzione in danno

1. Il CSA, sottoscritto dall'IMPRESA e a cui si rinvia, disciplina specificamente le penali, i casi di risoluzione, di recesso unilaterale esercitabile da parte di FEM e i casi di esecuzione in danno.
2. Tale tipologia di risoluzione contrattuale implica lo scioglimento da qualsiasi vincolo contrattuale, anche pregresso, intercorso tra le parti e non può dar adito a richieste di risarcimento spese o indennizzo di alcun genere.

Art. 18. - Responsabilità per danni e riservatezza

1. L'IMPRESA solleva la FEM da ogni eventuale responsabilità civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione del contratto. Nessun ulteriore onere può dunque derivare a carico della FEM, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
2. L'IMPRESA è responsabile dei danni che dovesse arrecare al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari ecc., agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della FEM o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante l'esecuzione del contratto, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto. L'IMPRESA è responsabile di qualsiasi danno arrecato a terzi.
3. L'IMPRESA è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio

FONDAZIONE EDMUND MACH
Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)
Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227

verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la FEM.

Art. 19. - Garanzie

1. L'IMPRESA ha costituito, tramite garanzia bancaria n. BEBTFSBGI0053787 di data 2 dicembre 2020 – emessa da ING Direct Belgium SA/NV– per un importo garantito pari ad Euro 46.000,00.-, la fideiussione a garanzia delle obbligazioni connesse alla propria offerta presentata (bid bond warranty).
2. L'IMPRESA si impegna a costituire, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, e quale condizione di sua efficacia, una cauzione, in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia delle obbligazioni connesse all'esecuzione integrale del presente contratto (performance bond warranty) per l'ammontare pari ad Euro 46.000,00.- (dieci per cento dell'importo contrattuale).
3. Qualora l'ammontare della garanzia di cui al comma 2 dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'IMPRESA deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla FEM.
4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'IMPRESA.
5. Nel caso di integrazione del contratto, l'IMPRESA deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 20. - Osservanza del MOG e del codice dei valori e dei comportamenti

1. L'IMPRESA, consapevole che la FEM ha implementato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* d.lgs. n. 231/2001, s'impegna a rispettare i principi generali e specifici in esso contenuti.
2. L'IMPRESA, altresì consapevole che la FEM ha adottato un codice dei valori e dei comportamenti, s'impegna a rispettare tale codice e a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo la FEM o i suoi amministratori, dirigenti, e dipendenti o collaboratori a violare i principi in esso contenuti.
3. Il MOG e il codice dei valori e dei comportamenti sono pubblicati sul sito internet della FEM (<http://www.fmach.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general>).
4. L'inosservanza di tali impegni da parte dell'IMPRESA costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la FEM a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Art. 21. - Legge applicabile e definizione delle controversie

1. Per quanto non disposto dal presente contratto d'appalto e dalla documentazione di gara trova applicazione la L.P. 2/2016. Per quanto non disciplinato dalla citata legge provinciale trovano applicazione, in quanto compatibili, il d.lgs. 50/2016, la L.P. 23/1990 e il DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg..
2. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la FEM e l'IMPRESA, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del d.lgs. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento – Trentino Suedtirolo-Italia.

Art. 22. - Spese contrattuali, oneri fiscali e spese di pubblicazione

1. Il presente contratto d'appalto è perfezionato quale scrittura privata non autenticata soggetta ad imposta di bollo.

FONDAZIONE EDMUND MACH
Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)
Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227

2. L'I.V.A. sul corrispettivo grava sulla FEM, destinataria della fornitura.

Art. 23. - Trattamento dati e riservatezza

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei dati personali dei quali verranno a conoscenza in relazione alla stipulazione ed esecuzione del presente contratto e si obbligano ad utilizzarli esclusivamente a tal scopo. L'IMPRESA garantisce l'assoluta riservatezza in relazione a tutte le informazioni, riguardanti la FEM, il suo personale e le sue attività, di cui venisse a conoscenza in conseguenza dell'instaurazione di ogni rapporto contrattuale.

Redatto in duplice originale. Letto, accettato e sottoscritto digitalmente.

SMO BVBA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- mr. Sander Mollet –

Per accettazione espressa, dopo attenta rilettura, delle prescrizioni di cui agli articoli 4 (*Termine di conclusione delle prestazioni contrattuali*), 5 (*Corrispettivo e modalità di pagamento*), 6 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*), 11 (*Divieto di modifiche del contratto da parte dell'IMPRESA*), 12 (*Eccezioni dell'IMPRESA*), 13 (*Modifiche del contratto durante il periodo di validità*), 14 (*Sospensione dell'esecuzione del contratto*), 15 (*Divieto di subappalto e di cessione del contratto*), 17 (*Penali, risoluzione recesso ed esecuzione in danno*), 18 (*Responsabilità per danni e riservatezza*) 20 (*Osservanza del MOG e del codice dei valori e dei comportamenti*) e 21 (*Legge applicabile e definizione delle controversie*) del presente contratto, ai sensi dell'art. 1341 del C.C.

SMO BVBA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- mr. Sander Mollet –

FONDAZIONE EDMUND MACH
IL DIRETTORE GENERALE
- ing. Mario Del Grosso Destrieri –